Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 197 del 25 agosto 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 25 agosto 1987 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 76

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorsi, per titoli ed esami, a posti di dirigente, di ricercatore e di assistente tecnico per i laboratori di farmacologia, fisica, ingegneria biomedica, batteriologia e micologia medica, ultrastruttura e tossicologia applicata, per l'ufficio tecnico, la biblioteca e il servizio elaborazione dati.

SOMMARIO

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSI ED ESAMI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca per il laboratorio di farmacologia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 6 dicembre 1985, 24 marzo 1987 e 13 aprile 1987;

Viste le deliberazioni n. 5/*a*/11, allegata al verbale n. 92 del 20 dicembre 1985 e n. 4, allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, con le quali il Comitato ammministrativo del predetto istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'istituto medesimo - Laboratorio di farmacologia - pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Accertato che nel ruolo suddetto sono attualmente disponibili n. 9 posti;

Ritenuto di accogliere il parere espresso dal suddetto comitato amministrativo;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto dei posti messi a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di farmacologia - disciplina: Farmacologia.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i primi ricercatori ed i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'istituto superiore di sanità.

Al concorso possono altresì partecipare i ricercatori o docenti, provvisti di laurea, che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca, statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio, il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto d'impiego.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

b) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche conseguito presso una università della Repubblica o presso istituto di istituzione universitaria equiparato. È esclusa la equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del canndidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando, precisando le mansioni svolte durante detti servizi;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Il candidato ha obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

I candidati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione attestante i servizi di cui al n. 9), del presente articolo. Qualora detti servizi siano stati prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita istanza, in carta bollata, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al precendente art. 2.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco in duplice copia delle medesime, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Gli altri titoli presentati dovranno ugualmente essere accompagnati da un elenco in duplice copia.

I titoli che pervengono dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o publbicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti tremta.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti 18,00.

Saranno oggetto di valutazione soltanto le publicazioni che abbiano carattere scientifico, e che siano attinenti alla disciplina per la quale si concorre; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione saltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazone.

2) *Lavori originali elaborati per il servizio:* fino a punti 4,00.

Saranno considerati lavori originali quelli svolti nell'esercizio dele proprie attribuzioni o per speciale incarico conferito dall'Istituto superiore di sanità o dall'istituto di istruzione universitaria o di ricerca presso cui si è prestato servizio e che vertano su problemi tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione. In essi dovrà riscontrarsi un carattere di «originalità».

3) *Incarichi universitari:* fino a punti 3,00.

Saranno considerati soltanto quegli incarichi conferiti e regolarmente svolti, dai quali possa desumersi una particolare competenza e specializzazione in relazione alla disciplina per la quale si concorre.

4) *Incarichi speciali:* fino a punti 1,00.

Saranno considerati soltanto quelli conferiti con provvedimento formale dell'amministrazione. Saranno valutati soltanto quegli incarichi effettivamente svolti.

5) *Specializzazioni,* conseguite a seguito di corsi post-laurea presso università o istituti di istruzione universitaria, ed *altre lauree,* oltre quella richiesta per partecipare al concorso: fino a punti 1,00.

6) *Vincita o idoneità in concorsi similari:* fino a punti 2,40.

7) *Corsi di perfezionanamento tenuti dal candidato:* fino a punti 0,20.

8) *Premi scientifici e riconoscimenti di università o istituti di istruzione universitaria o scientifici, italiani o stranieri:* fino a punti 0,30.

9) *Brevetti:* fino a punti 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

La commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Per l'ammissione all'esame, di cui al successivo art. 7, i candidati dovranno riportare, nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, un punteggio non inferiore a punti 6,00.

Art. 7.

L'esame consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta dal candidato e sui titoli scientifici prodotti dallo stesso.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso l'istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato si singoli candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della citata legge n. 519/1973, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Per l'esame potrà essere attribuita a ciascun candidato una votazione non superiore a punti trenta.

L'esame non si intente superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno punti ventuno.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazionne del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio ottenuto nell'esame.

In base alla valutazione complessiva conseguita da ciascun candidato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova d'esame e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di preferenza a parità di merito dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 4 del presente bando, entro il

— 4 —

termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a compravare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, o mod. 69-*ter* a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto Superiore di Sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova d'esame con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordumuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'Ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191, stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova d'esame, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità e verrà inviato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale si concorre.

Tale certificato dovrà contenere, altresì, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato dirigente di ricerca, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i dirigenti di ricerca.

Art. 14.

Il vincitore del concorso, dopo un periodo non inferiore a tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla sua attività scientifica e di servizio da parte del Comitato amministrativo dell'istituto superiore di sanità, sentito il comitato scientifico dell'Istituto medesimo, sarà confermato in ruolo. Qualora il giudizio di cui sopra sia sfavorevole il predetto vincitore, se già dipendente dell'Istituto superiore di sanità, sarà collocato nel ruolo dei ricercatori, anche in soprannumero, nella classe di provenienza, se proveniente dall'esterno, decadrà dall'impiego. In quest'ultimo caso il medesimo avrà diritto ad una indennità una tantum pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 330

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di.......................................)
il .... e residente in ....
.... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di farmacologia, disciplina: farmacologia (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1987).

A tal fine dichiara che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*a*)...............;

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio.......................
conseguito in data .... presso ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente
....,

6) ha prestato i seguenti servizi, valutabili ai sensi dell'art. 2 del bando:

dal .... al .... in qualità di...............................
presso ....
dal .... al .... in qualità di...............................
presso ....

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una publbica amministrazione (*c*);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: ....
.... c.a.p. .... numero telefonico ....

Allega alla presente la documentazione attestante i servizi indicati al precedente punto 6) e (per coloro che hanno prestato servizi presso università e/o istituzioni scientifiche straniere riconoscibili ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del bando) l'istanza di riconoscimento dei servizi prestati presso università e/o istituzioni scientifiche straniere.

Allega, altresì, le pubblicazioni e gli altri titoli di merito con i relativi elenchi in duplice copia.

Data, ...

Firma (*d*) ....

(*a*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*b*) Coloro che hanno riportato condanne penali, debbono indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*c*) Coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione debbono precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*d*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata (vedasi art. 4, commi settimo ed ottavo, del bando).

87A6656

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori per il laboratorio di fisica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 25 marzo 1986 e del 3 marzo 1987;

Viste le deliberazioni n. 9/*a* allegata al verbale n. 94 del 22 aprile 1986 e n. 2/*b* allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, con le quali il Comitato ammministrativo del predetto istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'istituto medesimo - laboratorio di fisica - pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso debbono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto dei posti messi a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di fisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in fisica o in ingegneria elettronica conseguito presso una università della Repubblica o presso istituto di istruzione universitaria equiparato. È esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

d) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e la data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescinderne;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autortà diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutaziione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti 6,00.

Saranno oggetto di valutazione soltanto le publicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie d'esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazone.

2) *Servizi prestati:* fino a punti 2,50.

Saranno valutati servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, anche di diritto privato, ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti 0,50 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti 1,00.

4) *Incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi svolti (come docente):* fino a punti 1,00.

5) *Specicalizzazioni, abilitazioni professionali, altre lauree:* fino a punti 0,50.

6) *Corsi di perfezionanamento ed aggiornamento seguiti:* fino a punti 0,50.

7) *Vincita o idoneità in concorsi similari:* fino a punti 3,00.

8) *Premi e riconoscimenti scientifici:* fino a punti 0,20.

9) *Brevetti:* fino a punti 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

La commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione.

2) Applicazioni di sistemi per l'elaborazione dell'informazione allo studio di processi fisici.

3) traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese È consentito l'uso del dizionario.

Prova pratica con relazione scritta su:

Applicazioni di sistemi per l'elaborazione dell'informazione allo studio di processi fisici.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie nazionali ed internazionali.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986;

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519 sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 31 agosto 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esecuzione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni, e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1987.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comue di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a compravare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, o mod. 69-*ter* a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale/tecnica con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordumuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'Ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191, stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale/tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nonchè i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato Ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o per l'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria a comprovare il diritto al beneficio;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso.

I documenti di cui ai punti 2) 3) dovranno attestare, altresì che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4) certificato gerale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale si concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato ricercatore in prova, verrà corrisposto il trattamento economico relativo a detta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i ricercatori.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 325

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a (provincia di...)
il e residente in ....
(provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n.
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità laboratorio di fisica (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1987).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*a*)...

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*).

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio.........
conseguito in data .... presso...

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: .... c.a.p. ....
via .... n..............
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesto solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata (vedasi art. 3, ottavo comma, del bando).

87A6657

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori per l'ufficio tecnico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 21 ottobre 1986 e del 3 marzo 1987;

Viste le deliberazioni n. 7 allegata al verbale n. 97 del 18 dicembre 1986 e n. 2/d allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, con le quali il Comitato ammministrativo del predetto istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'istituto medesimo Ufficio tecnico pronunciandosi, altresì, sulle relavite modalità di svolgimento;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso debono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto dei posti messi a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per l'ufficio tecnico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in ingegneria meccanica o in ingegneria civile sez. idraulica o in ingegneria idraulica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria civile sez. edile o in architettura, conseguito presso una Università della Repubblica o presso istituto di istruzione universitaria equiparato. È esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

d) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

A) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

B) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e la data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescinderne;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Il candidato ha obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autortà diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovrannno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti ed i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti 6,00.

Saranno oggetto di valutazione soltanto le publicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie d'esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

2) *Servizi prestati:* fino a punti 2,50.

Saranno valutati servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, anche di diritto privato, ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti 0,50 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti 1,00.

4) *Incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi svolti (come docente):* fino a punti 1,00.

5) *Specicalizzazioni, abilitazioni professionali, altre lauree:* fino a punti 0,50.

6) *Corsi di perfezionanamento ed aggiornamento seguiti:* fino a punti 0,50.

7) *Vincita o idoneità in concorsi similari:* fino a punti 3,00.

8) *Premi e riconoscimenti scientifici:* fino a punti 0,20.

9) *Brevetti:* fino a punti 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) Gli impianti tecnologici negli istituti per la ricerca scientifica nel campo sanitario;

2) Progettazione e calcolo di un impianto tecnologico di base per istituto di ricerca scientifica nel campo sanitario;

3) Traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese È consentito l'uso del dizionario.

Prova pratica con relazione scritta su:

Tecniche di misura e di controllo dei parametri caratteristici relativi agli impianti tecnologici presenti in un istituto di ricerca scientifica nel campo sanitario.

Prova orale tecnica:

le materie delle prime due prove scritte e della prova pratica;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese;

ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie nazionali ed internazionali.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986;

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519 sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 31 agosto 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esecuzione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, all'indirizzo, nei giorni, e nell'ora indicati nella cennata *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sède, del giorno e dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comue di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a compravare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, o mod. 69-*ter* a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela del candidato con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattenti o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto Superiore di Sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale/tecnica con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalido civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordumuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'Ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191, stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale/tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nonchè i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato Ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o per l'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria a comprovare il diritto al beneficio;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

I documenti di cui ai punti 2) 3) dovranno attestare, altresì che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4) certificato gerale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale si concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione medesima entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato Ricercatore in prova, verrà corrisposto il trattamento economico relativo a detta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per i Ricercatori.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 324

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di...)
il .... e residente in...
.... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità ufficio tecnico (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1987).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*a*)...

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*). ....;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito in data .... presso.................................. ,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: .... c.a.p. . ...
via .. .. n...............
numero telefonico

Data,

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesto solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata (vedasi art. 3, ottavo comma, del bando).

87A6655

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici per l'ufficio tecnico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-bis;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle seduta del 21 ottobre 1986;

Vista la deliberazione n. 9, allegata al verbale n. 97 del 18 dicembre 1986, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto medesimo - Ufficio tecnico, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 2e/8 allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, del Comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile.

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto del posto messo a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per l'ufficio tecnico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti: 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti: 3,50.

Saranno oggetto di valutazione soltato le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie di esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

2) *Servizi prestati:* fino a punti: 4,00.

Saranno valutati i servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, ache di diritto privato ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti: 0,80 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi.

Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti: 1,00.

4) *Corsi di perfezionamento e aggiornamento seguiti:* fino a punti: 3,20.

5) *Vincita ed idoneità in concorsi similari:* fino a punti: 3,00.

6) *Brevetti:* fino a punti: 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenre detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: progettazione a calcolo di massima di un impianto elettrico di illuminazione e forza motrice;

seconda prova scritta: traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese. È consentito l'uso del dizionario.

prova pratica (con relazione scritta) su: misura di alcune grandezze elettriche e montaggio di circuiti elettrici;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentare, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzeta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano fa valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il

— 16 —

termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizi produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidatà o mod. 69-ter, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata daall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalito civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti:certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle forze armate congedati senza detemerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successivie modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana,

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la predetta documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato assistente tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzione e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli assistenti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 315

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (*a*) ....
in .... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - Ufficio tecnico.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*a*) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) ....;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città ....
c.a.p. ...., via ...., n. ....
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A6665

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici per il laboratorio di ingegneria biomedica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-bis;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle seduta del 7 e 25 marzo 1986;

Vista la deliberazione n. 10, allegata al verbale n. 94, del 22 aprile 1986, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto medesimo. Laboratorio di ingegneria biomedica, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 2e/3 allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, del Comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile.

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto del posto messo a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di ingegneria biomedica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di perito industriale capotecnico con indirizzo: meccanica o meccanica di precisione;

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazioni del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

E fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti: 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti: 3,50.

Saranno oggetto di valutazione soltato le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie di esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

2) *Servizi prestati:* fino a punti: 4,00.

Saranno valutati i servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, ache di diritto privato ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti: 0,80 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi.

Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti: 1,00.

4) *Corsi di perfezionamento e aggiornamento seguiti:* fino a punti: 3,20.

5) *Vincita ed idoneità in concorsi similari:* fino a punti: 3,00.

6) *Brevetti:* fino a punti: 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenre detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: macchine utensili e/o elementi di meccanica di precisione;

seconda prova scritta: traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese. È consentito l'uso del dizionario.

prova pratica (con relazione scritta) su: misura di particolari meccanici riconoscimento ed impiego dei materiali più comuni in un laboratorio tecnologico;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentare, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzeta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano fa valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizi produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidatà o mod. 69-ter, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata daall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalito civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti:certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accetante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocati in graduatoria sarà nominato assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9·

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la predetta documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato assistente tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzione e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli assistenti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 320

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome poi il nome e quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (*a*) ....
in .... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di ingegneria biomedica.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*a*) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) ....;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio ....
conseguito in data .... presso .... ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città ....
c.a.p. ...., via ...., n. ....
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A6664

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici per la biblioteca.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-bis;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 7 e del 25 marzo 1986;

Vista la deliberazione n. 10, allegata al verbale n. 94, del 22 aprile 1986, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto medesimo. Blibioteca, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 2e/6 allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, del Comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile.

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto del posto messo a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per la Biblioteca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, 00161, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazioni del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazioni solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti: 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti: 3,50.

Saranno oggetto di valutazione soltato le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie di esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

2) *Servizi prestati:* fino a punti: 4,00.

Saranno valutati i servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, ache di diritto privato ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti: 0,80 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi.

Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti: 1,00.

4) *Corsi di perfezionamento e aggiornamento seguiti:* fino a punti: 3,20.

5) *Vincita ed idoneità in concorsi similari:* fino a punti: 3,00.

6) *Brevetti:* fino a punti: 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: sistemi di composizione, riproduzione e stampa;

seconda prova scritta: traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese. È consentito l'uso del dizionario.

prova pratica (con relazione scritta) su: progettazione ed esecuzione di lavoro a stampa;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui a decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentare, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzeta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e chre intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizi produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il conrorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relaziione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidatà o mod. 69-ter, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni, Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalito civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidata ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti:certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle forze armate congedati senza detemerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successivie modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la predetta documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato assistente tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzione e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli assistenti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro: Donat Cattin

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 319

Allegato *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 00161 Roma

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (*a*) ....
in .... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità Biblioteca.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*a*) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) ....;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città ....
c.a.p. .... via ...., n. ....
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A6663

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici per il laboratorio di batteriologia e micologia medica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-bis;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 25 marzo 1986;

Vista la deliberazione n. 10, allegata al verbale n. 94, del 22 aprile 1986, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto medesimo. Laboratorio di batteriologia e micologia medica, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 2e/2 allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, del Comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile.

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto del posto messo a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il Laboratorio di batteriologia e micologia medica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965 n. 229;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, 00161, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime:

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazioni del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazioni solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti: 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti: 3,50.

Saranno oggetto di valutazione soltato le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie di esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

2) *Servizi prestati:* fino a punti: 4,00.

Saranno valutati i servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, ache di diritto privato ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti: 0,80 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi.

Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti: 1,00.

4) *Corsi di perfezionamento e aggiornamento seguiti:* fino a punti: 3,20.

5) *Vincita ed idoneità in concorsi similari:* fino a punti: 3,00.

6) *Brevetti:* fino a punti: 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenre detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: principi generali di batteriologia e/o tecniche batteriologiche;

seconda prova scritta: traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese. È consentito l'uso del dizionario.

prova pratica (con relazione scritta) su: tecniche in uso nel laboratorio batteriologico;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui a decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentare, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzeta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova ora tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I concorrenti che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e chre intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizi produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il conrorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relaziione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidatà o mod. 69-ter, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L..

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalito civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidata ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti:certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle forze armate congedati senza detemerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successivie modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accetante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la predetta documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato assistente tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzione e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli assistenti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 321

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (*a*) ....
in .... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità Laboratorio di batteriologia e micologia medica.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*a*)..

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*)...............;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio......................
conseguito in data .... presso.......................... ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città ....
c.a.p. ...., via ...., n.............
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A6662

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici per il laboratorio di ultrastrutture.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 numero 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-bis;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 7 e 25 marzo 1986;

Vista la deliberazione n. 10, allegata al verbale n. 94, del 22 aprile 1986, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto medesimo. Laboratorio di ultrastrutture, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 2e/5 allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, del Comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile.

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto del posto messo a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di ultrastrutture.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299, 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda. o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazioni del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazione solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni ch siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti: 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti: 3,50.

Saranno oggetto di valutazione soltato le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie di esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

2) *Servizi prestati:* fino a punti: 4,00.

Saranno valutati i servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, ache di diritto privato ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti: 0,80 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi.

Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti: 1,00.

4) *Corsi di perfezionamento e aggiornamento seguiti:* fino a punti: 3,20.

5) *Vincita ed idoneità in concorsi similari:* fino a punti 3,00.

6) *Brevetti:* fino a punti: 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenre detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: principi generali e tecniche di microscopia ottica e/o elettronica;

seconda prova scritta: traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese. È consentito l'uso del dizionario.

prova pratica (con relazione scritta) su: metodi preparativi per lo studio al microscopio ottico e/o elettronico di campioni biologici e/o non biologici;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui a decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentare, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzeta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova ora tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano fa valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglie al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerrà decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale dell pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizi produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di chi al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidatà o mod. 69-ter, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata daall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 feboraro 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalito civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti:certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accetante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocati in graduatoria sarà nominato assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la predetta documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, nominati assistente tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzione e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli assistenti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 318

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (*a*) ....
in .... (provincia di ....) c.a.p. .....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità Laboratorio di ultrastrutture.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*a*). ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*). ....;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio..................... conseguito in data .... presso.............................

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città..
c.a.p. ...., via ...., n...
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A6661

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici per il servizio elaborazione dati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relative norme d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957. n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-bis;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 15 prile 1986;

Vista la deliberazione n. 10, allegata al verbale n. 94, del 22 aprile 1986, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto medesimo. Servizio elaborazione dati, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 2e/7 allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, del Comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile.

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto del posto messo a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il Servizio elaborazione dati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, 00161, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovino all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazioni del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazioni solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti: 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti: 3,50.

Saranno oggetto di valutazione soltato le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie di esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

2) *Servizi prestati:* fino a punti: 4,00.

Saranno valutati i servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, ache di diritto privato ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti: 0,80 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi.

Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato una sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti: 1,00.

4) *Corsi di perfezionamento e aggiornamento seguiti:* fino a punti: 3,20.

5) *Vincita ed idoneità in concorsi similari:* fino a punti: 3,00.

6) *Brevetti:* fino a punti: 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenre detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte,una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: gestioni e/o programmazione dei calcolatori elettronici;

seconda prova scritta: traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese. È consentito l'uso del dizionario.

prova pratica (con relazione scritta) su: stesura di un semplice programma per calcolatore eletronico con l'uso di un linguaggio di programmazione fortran o pascal;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui a decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentare, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzeta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova ora tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I concorrenti che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e chre intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglie al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizi produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il conrorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relaziione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidatà o mod. 69-ter, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni, Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalito civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidata ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti:certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle forze armate congedati senza detemerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successivie modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accetante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria sarà nominato assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la predetta documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato assistente tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzione e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli assistenti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 316

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (*a*) ....
in .... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - Servizio elaborazione dati.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*a*) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) ....,

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso ....,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....,

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città ....
c.a.p. ...., via ...., n. ....
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A6660

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici per il laboratorio di tossicologia applicata.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relative norme d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-bis;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 7 e 25 marzo 1986;

Vista la deliberazione n. 10, allegata al verbale n. 94, del 22 aprile 1986, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto medesimo. Laboratorio di tossicologia applicata, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 2e/4 allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, del Comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile.

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto del posto messo a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti posti sono messi a concorso per il laboratorio di tossicologia applicata.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299, 00161 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritto, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio concorsi del'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazioni del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazioni solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti: 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti: 3,50.

Saranno oggetto di valutazione soltato le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie di esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

2) *Servizi prestati:* fino a punti: 4,00.

Saranno valutati i servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, ache di diritto privato ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti: 0,80 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi.

Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato un sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti: 1,00.

4) *Corsi di perfezionamento e aggiornamento seguiti:* fino a punti: 3,20.

5) *Vincita ed idoneità in concorsi similari:* fino a punti: 3,00.

6) *Brevetti:* fino a punti: 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenre detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: principi generali di informatica;

seconda prova scritta: traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese. È consentito l'uso del dizionario.

prova pratica (relazione scritta) su: esecuzione di una operazione di immissione od emissione di dati concernenti un archivio di sostanze chimiche utilizzando un terminale video;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui a decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentare, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzeta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova ora tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano fa valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglie al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppuure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale dell pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad un certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizi produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestaziione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da lameno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidatà o mod. 69-ter, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni, Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalito civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti:certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successivie modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accetante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocati in graduatoria saranno nominati assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovra presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9:

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la predetta documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, nominati assistente tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzione e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli assistenti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 317

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (*a*) ....
in .... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di tossicologia applicata.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*a*) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) ....

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente .... ;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città ....
c.a.p. ...., via ...., n. ....
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A6659

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici per il laboratorio di fisica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. e relative norme d'esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'art. 24-bis;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, numero 344;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nelle sedute del 7 e 25 marzo 1986;

Vista la deliberazione n. 10, allegata al verbale n. 94, del 22 aprile 1986, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto ha espresso parere favorevole all'espletamento di un pubbico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto medesimo. Laboratorio di fisica, pronunciandosi, altresì, sulle relative modalità di svolgimento;

Sentito il Consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto predetto che si è pronunciato nella seduta del 3 marzo 1987;

Vista la deliberazione n. 2e/1 allegata al verbale n. 102 del 5 maggio 1987, del Comitato amministrativo dell'Istituto medesimo;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, nel bando di concorso devono essere indicati i titoli valutabili ed il relativo punteggio massimo singolarmente attribuibile.

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Accertato che nel ruolo di cui trattasi, tenuto anche conto del posto messo a concorso col presente bando, non si sono verificate le condizioni per riservare posti ex art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per l'anno 1987;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il lavoratorio di fisica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

D) Età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni trentacinque, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato.

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione IV - Concorsi, dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso - Viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritto, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di trentacinque anni, i titoli che danno diritto all'elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso, indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio concorsi del'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Qualora con la medesima domanda si chieda di partecipare a più concorsi, la domanda stessa sarà presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazioni del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

È fatto obbligo unire alla domanda un elenco, in carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalità del candidato, dovrà essere firmato dal candidato medesimo.

I titoli eventualmente spediti a parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento saranno presi in considerazioni solo se spediti entro il termine utile per la presentazione delle domande.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni ch siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanità o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti: 14,80.

Detto punteggio sarà così ripartito:

1) *Pubblicazioni scientifiche:* fino a punti: 3,50.

Saranno oggetto di valutazione soltato le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alle materie di esame; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.

2) *Servizi prestati:* fino a punti: 4,00.

Saranno valutati i servizi ed attività svolti dai concorrenti a seguito di concorso o contratto, ache di diritto privato ed attinenti alle mansioni da svolgere presso l'Istituto superiore di sanità, prestati in categoria corrispondente o immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre.

Per detti servizi ed attività saranno attribuiti punti: 0,80 per anno o frazione di anno non inferiore a sei mesi. Il punteggio sarà attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi.

Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati più servizi ed attività, tale periodo verrà considerato un sola volta.

Saranno altresì valutati con lo stesso punteggio i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le forze armate e nell'arma dei carabinieri. Detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello stato di servizio.

3) *Elaborati di servizio:* fino a punti: 1,00.

4) *Corsi di perfezionamento e aggiornamento seguiti:* fino a punti: 3,20.

5) *Vincita ed idoneità in concorsi similari:* fino a punti: 3,00.

6) *Brevetti:* fino a punti: 0,10.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenre detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte,una prova pratica con relazione scritta ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

prima prova scritta: principi generali e tecnici di spettroscopia;

seconda prova scritta: traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua inglese. È consentito l'uso del dizionario.

prova pratica (relazione scritta) sui tecniche spettroscopiche di interesse biomedico;

prova orale tecnica: le materie della prima prova scritta e della prova pratica; lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico in lingua inglese; ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità e delle principali istituzioni scientifico-sanitarie.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077 ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonché le norme di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 10 giugno 1986.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 40, terzo comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale *del 25 settembre 1987 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte e pratica di cui al precedente art. 6.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentare, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte, nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella cennata *Gazzeta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova pratica i candidati che abbiano riportato in ciascuna delle prove scritte una votazione di almeno ventuno trentesimi.

I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi a sostenere la detta prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1987.

Sono ammessi a sostenere la prova ora tecnica i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno trentesimi nella prova pratica.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa, con l'indicazione della sede, del giorno, dell'ora in cui la medesima avrà luogo.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica e il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I concorrenti che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano fa valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, i titoli di precedenza o preferenza nella nomina dovranno consegnare o far pervenire all'Ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il

termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglie al valore militare: originale o copia autentica del brevetto, oppuure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione generale dell pensioni di guerra;

3) profugo: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e successive modificazioni;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati;

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad un certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il caduto medesimo. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizi produrranno il documento di cui al successivo numero 14);

8) orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato dell'I.N.A.I.L. ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi indicati al punto 5);

9) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il conrorrente è stato ferito in combattimento;

10) insignito di croce di guerra o di altra attestaziione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 9);

11) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da lameno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

12) i candidati dipendenti statali che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al n. 2) unitamente aad una certificazione idonea a comprovare la relaziione di parentela con il mutilato o l'invalido;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del genitore che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidatà o mod. 69-ter, a nome del genitore, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il mutilato o l'invalido;

15) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro;

16) madre, vedova e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni, Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata daall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

18) madre, vedova non rimaritata e sorella vedovaa o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

19) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

20) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto superiore di sanità: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica con l eventuale indicazione dei giudizi riportati;

21) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

22) mutilato o invalito civile: certificato della commissione sanitaria regionale o della commissione sanitaria provinciale attestante la causa invalidata ed il grado di invlidità, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

23) sordomuti:certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dall'ente per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

24) i militari volontari delle forze armate congedati senza detemerito al termine della ferma o rafferma, di cui alla legge 31 maggio 1975, n. 191: stato matricolare aggiornato;

25) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato la prova orale tecnica, con la eventuale indicazione dei giudizi riportati.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successivie modificazioni, nonché i beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente i cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche, dovranno produrre in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri, la sottoindicata documentazione:

a) certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

b) stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma del presente articolo. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accetante.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso medesimo.

La graduatoria di merito e quelle del vincitore e degli idonei del concorso saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il concorrente utilmente collocati in graduatoria sarà nominato assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità e verrà invitato ad assumere servizio. La nomina sarà immediatamente esecutiva salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Sarà dichiarato decaduto il vincitore che non assume servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine di un mese, che decorre dalla data di assunzione in servizio, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita. Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo d'età o per l'esenzione dal rispetto del limite stesso dovrà produrre la documenta-

zione necessaria atta a comprovare il diritto al beneficio, ove non abbia già prodotto detta documentazione ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'unità sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il personale statale di ruolo potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato matricolare.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, comprovante la sua qualità di militare e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato matricolare o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento del relativo invito.

Nel caso che la documentazione risulti incompleta o affetta da vizio sanabile l'interessato sarà invitato, a pena di decadenza, a regolarizzare la predetta documentazione entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di ricezione del relativo invito.

Art. 13.

Al vincitore del concorso, nominato assistente tecnico in prova, sarà corrisposto il trattamento del livello retributivo corrispondente alla sesta qualifica funzione e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti saranno comunque compensate in misura pari al trattamento economico stabilito per gli assistenti tecnici.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1987
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 322

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (*a*) ....
in .... (provincia di ....) c.a.p. ....
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di fisica.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) ....,

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso ....,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente ....,

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città ....
c.a.p. ...., via ...., n. ....
numero telefonico ....

Data, ...

Firma (*e*) ....

(*a*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata. Per i candidati che si trovano all'estero la firma deve essere legalizzata dall'autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio.

87A6658

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8652091) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.